



Provincia
di Cremona



Prot. n. 6331p

Cremona, lì 10/06/2015

DECRETO N. 629 / SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - APPROVAZIONE PROGETTO, AUTORIZZAZIONE APPRONTAMENTO ED ESERCIZIO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI - DITTA MICHELI OTTORINO E C. S.N.C. - COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative trasferite alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione di rifiuti;

RISCONTRATO che la ditta Micheli Ottorino e C. S.n.c., con sede in Pizzighettone, via Cremona 67, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 89341 del 30/07/2014, successivamente integrata, per l'approvazione del progetto e l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti (stoccaggio, trattamento e recupero) relativamente all'impianto sito in Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- attualmente l'impianto in argomento è esistente e legittimato ad operare la gestione di rifiuti (messa in riserva e recupero - R4 - mediante trattamento di rifiuti di natura metallica), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, in base ad A.U.A. rilasciata con D.D.P. 837 del 27/06/2014;
- l'istanza inoltrata dalla ditta è tesa ad ottenere un'autorizzazione ordinaria per la gestione di rifiuti, introducendo altresì modifiche dell'attuale stato al fine di addivenire a:
 - modifica dell'organizzazione interna all'insediamento;
 - introduzione di nuove operazioni di trattamento consistenti in selezione/cernita ed in miscelazione (R12) di rifiuti non pericolosi finalizzate al recupero degli stessi presso terzi, ed operazioni di recupero finale di rifiuti in matrice cartacea con generazione di materiali (R3); estensione delle operazioni R13 ed R4 ad altre matrici e codici di rifiuti;
 - sostanziale incremento totale delle quantità di rifiuti in stoccaggio e da trattare;
- l'attività prevista dalla ditta consiste nel deposito del materiale in ingresso (operazioni R13, D15) e, secondo la natura dello stesso, anche in operazioni di selezione e cernita tese a generare materiali che hanno perso la qualifica di rifiuto (operazioni R3, R4), ovvero in operazioni di selezione e cernita e/o miscelazione (aggregazione) tese al miglioramento della qualità merceologica dei rifiuti (operazioni R12) ai fini di successivo recupero da effettuarsi in altra sede;
- l'impianto consta di platea pavimentata in cemento e scoperta, ove sono individuati alcuni box (mediante new jersey) per confinare aree a specifica destinazione, e capannone interamente tamponato (destinato ad accogliere parte della gestione dei rifiuti a matrice metallica).



- L'impianto è dotato di cesaia e macchinario spela-cavi (collocato nel capannone);
- i rifiuti interessati sono costituiti da matrici metalliche, cellulosiche, lignee, vetrose, plastiche/gommose. Trattasi di rifiuti classificati non pericolosi;
 - le potenzialità per le quali si richiede autorizzazione risultano pari a:
 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi per 16.990 m³ (pari a 33.980 t);
 - deposito preliminare (in alternativa configurabile come messa in riserva) di rifiuti non pericolosi per 40 m³ (pari a 80 t);
 - trattamento (configurabile come operazioni R3, R4, R12 o insieme delle stesse) per 45.000 t/anno (pari a 22.500 m³/anno) e 150 t/giorno (considerati 300 giorni/anno). A tali ultime quantità è fatto corrispondere il flusso di movimentazione dei rifiuti in ingresso all'impianto (da considerarsi comprensivo sia di quanto da avviare a trattamento, che di quanto da collocare in solo stoccaggio).
 - non sono indicate come previste o necessarie modifiche strutturali, le varianti riguardano solamente il diverso utilizzo delle aree presenti;
 - sulla platea pavimentata che costituisce la zona di gestione rifiuti sono collocati new jersey (mobili) che asservono i depositi dei rifiuti e non necessariamente anche la separazione delle aree/settori; quest'ultima funzione dovrebbe pertanto essere implementata mediante apposita segnaletica orizzontale e/o verticale;
 - è opportuno sia fissata un'altezza massima dei cumuli in stoccaggio per le diverse aree (i 7 m già indicati appaiono compatibili con la sola area A4);
 - per le diverse aree è previsto un utilizzo misto, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero/smaltimento e fasi connesse (conferimento, deposito materiali ottenuti); tale situazione, fatta salva la necessità di compatibilità degli interventi, richiede vi sia una gestione oculata e tale da garantire di escludere frammistioni di rifiuti e fornire trasparenza e tracciabilità dei diversi rifiuti; in tale senso dovrebbero essere comunque fissate specifiche prescrizioni, ivi compresa la validità della limitazione delle capacità di stoccaggio a qualsivoglia materiale presente nelle aree destinate alla gestione rifiuti. Aree di deposito temporaneo dovrebbero essere dedicate, al fine di evidenziare lo stesso e favorire il rispetto dei relativi requisiti volumetrici e temporali;
 - si riscontra non essere state rese note (in relazione ed elaborati), la natura merceologica dei materiali (non costituiti da rifiuti e non generati dall'attività di gestione rifiuti) di prevista collocazione in stoccaggio/deposito presso le aree-rifiuti, le relative modalità e condizioni di gestione e l'indicazione di eventuali interazioni con le attività oggetto del presente esame;
 - è previsto impianto di umidificazione per l'abbattimento e la prevenzione della formazione di polveri; è di tipo mobile, realizzato mediante nebulizzatori/annaffiatori installati su treppiedi;
 - in merito alle operazioni di recupero, per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali generati viene fatto riferimento a:
 - Regolamento UE/2011/333 (rottami ferrosi e d'alluminio);
 - Regolamento UE/2011/715 (rottami di rame e leghe);
 - norme UNI 10432-1÷7:2011 relativa a rottami di stagno e leghe;
 - norme UNI EN 14290:2004 relativa a rottami di zinco e leghe;
 - norme UNI 14057:2006 per rottami di piombo e leghe;
 - norma UNI EN 643:2014 per carta e cartone.
- Il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuti appare ammissibile per le operazioni R3 e R4 proposte, secondo la disciplina dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, anche in considerazione di quanto definito al D.M. 05/02/1998 (in relazione alla generazione di "materia prima secondaria" di cui all'Allegato 1, Suballegato 1) ed in forza di quanto disposto dall'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (come convertito dalla L. 30/12/2008, n. 210), laddove fornite specifiche dei materiali da ottenere;
- relativamente ai suaccennati riferimenti per le caratteristiche dei materiali da ottenere dal recupero rifiuti, le stesse sono da considerarsi tassative e non "a titolo indicativo e non esaustivo";
 - per il C.E.R. 030308 è da intendersi la carta e cartone da destinare a riciclo e derivante dalla selezione di carta e cartone prodotti;
 - per i rifiuti avviati ad operazioni R12 consistenti in miscelazione, i C.E.R. interessati riferiti a generici rifiuti metallici sono da intendersi da limitare di volta in volta alle matrici che interessano la specifica miscelazione;

- per il C.E.R. 200203 (altri rifiuti non biodegradabili) deve essere chiarita la natura dei rifiuti associata, senza che vi sia riconducibilità ad altri C.E.R.;
- per i C.E.R. 010907, 090108, 100299, 100899, 110599, 120105, 120113, 120117, 120199, 150101, 150105, 150106, 160116, 160122, 160216, 170203, 170411, 170904, 191201 e 200101, per i quali sono indicate operazioni R12 di miscelazione, non è riscontrato inserimento in alcuna ricetta di miscelazione: tali operazioni non sono da assentirsi;
- per i rifiuti con C.E.R. relativi a generici metalli da avviare ad operazioni R4 necessita che sia disposta idonea (o maggiore) limitazione a matrici costituite dai metalli per i quali sia assentibile il recupero (ferro, alluminio, rame, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe);
- per il C.E.R. 100210 le operazioni R12 dovrebbero essere limitate a mera eliminazione di sostanze indesiderate (mantenendo pertanto il medesimo C.E.R. in uscita) e finalizzata al recupero definitivo presso soggetto specificamente autorizzato, che non operi ai sensi del Regolamento UE/2011/333 (pertanto presso soggetto che recupera definitivamente il rottame-rifiuto in forno fusorio);
- sempre con riferimento alle regolamentazioni UE inerenti la cessazione della qualifica di rifiuti per matrici di ferro/acciaio, alluminio, rame e vetro, sono da attuare limitazioni che escludano dall'avvio alle forme di recupero previste dalla ditta i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:
 - 1.2, lettera d, dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
 - 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
 - 1.2, numero 5, dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
 - 2.3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
 - 1.2, quarto alinea, dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013;
 - 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013;
 - 2.2 dell'allegato I al Regolamento UE 1179/2012.

Tali limitazioni interessano sia le operazioni R4 (secondo le specifiche matrici), che le operazioni R12 (selezione/cernita e/o miscelazione laddove i rifiuti risultanti siano destinati ad attività che effettuano le operazioni R4 o R5 riconducibili a quanto previsto dai Regolamenti UE citati). Ne sono in particolare coinvolti i rifiuti ai C.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 120117, 120121, 120199, 150104, 150107 e 191205;

- in relazione alle operazioni R3 ed R4, come previste, dovrebbe essere fatto comunque generico divieto di aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate), al mero fine di produrre aggregati conformi;
- per le operazioni R4, per cui è prevista limitazione a soli materiali in pezzatura per i rifiuti ai C.E.R. 120101, 120102, 120103, 120104, 120113, 120117, 120121, è pertanto ritenuto debbano escludersi polveri e limature e considerati solamente rifiuti di natura metallica appropriata;
- data l'intrinseca natura del rifiuto al C.E.R. 120105, è ritenuto opportuno evitare che sia stoccato in cumuli;
- i rifiuti al C.E.R. 150105 sono da limitare a quanto compatibile con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali;
- in relazione ai rifiuti individuati al C.E.R. 160214, viene fatto riferimento a macchinari di grandi dimensioni non rientranti nel circuito RAEE. Si rileva non riscontrarsi nella norma tale esclusione, almeno fino al 15/08/2018 e comunque con specifica definizione (art. 3, comma 2, ed art. 4, comma 1, lettere b e c, del D.Lgs. 49/2014). Non è ritenuto pertanto sussistano condizioni per assentire attualmente tali rifiuti;
- non risultando vi sia stata specificazione della descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero cui sarà destinata ogni miscela, è ritenuto che non sussistano le condizioni per eliminare riserbo circa la generale ammissibilità di tali operazioni;
- con riferimento alle diverse tipologie di miscelazione previste:
 - MIX1 - Rifiuti ferrosi: i CER 120101 e 120102 non sono limitati perché la ditta vorrebbe generare miscele da avviare a recupero ex D.G.R. 10222/2009: è reputato sia da definire destinazione unicamente a soggetti che effettuano "recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi nell'industria siderurgica" di cui al punto 4 di tale D.G.R.. Non è ritenuto accettabile l'uso dei rifiuti al C.E.R. 170407, anche laddove "costituito da diverse tipologie di metalli, con prevalenza di ferro e acciaio";
 - MIX2 - Rifiuti di rame, bronzo, ottone: i CER 120103 e 120104 non sono limitati perché la ditta vorrebbe generare miscele da avviare a recupero ex D.G.R. 10222/2009: è reputato sia da

definire destinazione unicamente a soggetti che effettuano recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di rame e relative leghe nell'industria metallurgica di cui al punto 4 di tale D.G.R.;

- MIX4 - Rifiuti di alluminio: i CER 120103 e 120104 non sono limitati perché la ditta vorrebbe generare miscele da avviare a recupero ex D.G.R. 10222/2009: è reputato sia da definire destinazione unicamente a soggetti che effettuano recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di alluminio e relative leghe nell'industria metallurgica di cui al punto 4 di tale D.G.R.. Non è ritenuto accettabile l'uso dei rifiuti al C.E.R. 170407, anche laddove "costituito da diverse tipologie di metalli, con prevalenza di alluminio";
- MIX7 - Da verificare la compatibilità del C.E.R. 200203;
- MIX9 - Rifiuti di vetro: il CER 191205 non è limitato (con esclusione di vetro derivante da rifiuti urbani indifferenziati), pertanto le miscele con tale componente è ritenuto siano da destinarsi unicamente ad impianti diversi dalla produzione di rottami vetrosi ai sensi del Regolamento UE 1179/2012;
- le operazioni di selezione e cernita identificate come R12 dovranno essere realizzate prima di eventuali altre operazioni di miscelazione e comunque condotte per singolo C.E.R.: le frazioni di rifiuti ottenute potranno poi formare rifiuti merceologicamente omogenei nell'ambito di quanto riconducibile ai C.E.R. del capitolo 1912;
- attesa l'assenza di specifici utili presidi, è da escludere il conferimento all'impianto di rifiuti ai C.E.R. 150102, 150104 e 150107 provenienti da raccolta differenziata di R.U. (con particolare riferimento a raccolte che comprendano contenitori per liquidi);
- per i rifiuti al C.E.R. 200201 (limitati a sfalci e potature) deve essere garantita gestione tale da evitare l'avvio di fenomeni di fermentazione e/o produzione di colaticci;
- attese le capacità massime di trattamento interessate, occorre esplicito vincolo che eviti che i rifiuti ottenuti siano destinati (direttamente od indirettamente) ad incenerimento o coincenerimento, al fine di escludere la casistica prevista al punto 5.3, lettera b, numero 2, dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni di selezione e cernita che coinvolgono matrici di carta, plastica, legno;
- per le verifiche sui rifiuti in ingresso ai C.E.R. 160216 e 170411 sono individuati specifici interventi; i rifiuti corrispondenti ai C.E.R. di tipo xxxx99 sono invece all'uopo limitati in quanto a matrici di interesse;
- il tecnico responsabile risulta possedere i requisiti richiesti per le operazioni R12-miscelazioni (il periodo di esperienza maturata risulta da mera indicazione fornita e verificabile dagli elementi in atti inerenti la "storia autorizzativa" della ditta);
- attesi i C.E.R. riferiti a talune matrici (carta, plastica, cavi, legno) vi dovrebbe essere applicazione delle norme in materia antincendio;
- la ditta risulta essere titolare di verifiche ex Regolamento UE/2011/333 e Regolamento UE/2011/715;
- risulta dichiarato avvenire entro 6 mesi l'avvio al trattamento di recupero dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- l'intera area di gestione dei rifiuti prevede, mediante opportune canalette a cunetta, la raccolta di acque da avviare a trattamento di depurazione prima dello scarico in c.i.s.; indicata la presenza di pozzetti ciechi presso le aree di stoccaggio rifiuti dislocate nell'esistente capannone;
- i monitoraggi previsti attengono sostanzialmente solo a scarico acque (parametro oli minerali ed idrocarburi - periodicità quadrimestrale) e rumore (non periodico);
- l'insediamento è collocato in area posta nell'estremità sud-occidentale del territorio di Grumello Cremonese ed Uniti, in zona qualificata come "ambito produttivo esistente", a circa 2.200 m ad est dell'abitato della frazione Roggione di Pizzighettone;
- non risultano esistenti pozzi di captazione acque ex art. 94, comma 4, lettera h D.Lgs. 152/2006 entro 200 m dal previsto insediamento;
- non appaiono esservi problematiche per quanto riguarda la localizzazione, rispetto a quanto previsto da PPGR e PRGR, salva la presenza di fasce di rispetto relative a ferrovia e strada statale, non interessate però dalla presenza di aree direttamente dedicate alla gestione rifiuti;
- il progetto risulta essere stato oggetto di procedura di verifica di V.I.A., dalla quale è conseguita pronuncia di non assoggettabilità a V.I.A. con prescrizioni (D.D.P. 287 del 12/12/2014). In sede di espressione dell'esclusione si riscontra essere stata fissata una capacità di trattamento giornaliera (in ordine alle operazioni R3, R4 e R12) pari a 150 t;

- l'intervento non risulta per il momento essere soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- è presente valutazione paesistica ex D.G.R. 11045 del 08/11/2002, dalla quale non traspaiono necessità di mitigazioni.

È fatta osservare la necessità di un aggiornamento dell'elaborato planimetrico generale secondo le indicazioni già espresse da questi Uffici (modifica/eliminazione di talune dizioni che riportano erronee indicazioni od informazioni non attinenti le attività in autorizzazione, individuazione delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle attività) e l'integrazione con gli elementi relativi alla rete di raccolta e smaltimento acque (comprensiva di identificazione dei diversi comparti, dei relativi sistemi di trattamento delle acque e dei rispettivi punti di campionamento e di scarico).

Il procedimento ricomprende la domanda di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e per le emissioni (diffuse) in atmosfera. In relazione a ciò si rileva che presso l'impianto, nelle medesime aree e per mezzo dei medesimi macchinari previsti per la gestione di rifiuti, sono altresì effettuati stoccaggio e movimentazione di materiali non qualificati rifiuti e non derivanti dalla gestione dei rifiuti trattati: è riscontrato pertanto che le autorizzazioni per scarichi acque ed emissioni potrebbero essere da considerarsi riferite alla generale attività dell'impianto e quindi oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale, non sostituibile attraverso il presente procedimento.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che, ferme le limitazioni indicate, non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, fatte salve le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, nonché acquisiti gli elementi descrittivi o conoscitivi evidenziati.

Con successiva nota della ditta sono stati forniti chiarimenti in relazione ad alcuni dei punti di incongruità od ambiguità sopra riscontrati;

ATTESI i contenuti della pronuncia di esclusione di assoggettabilità a procedura di valutazione di compatibilità ambientale da parte della Provincia di Cremona, di cui al D.D.P. 287 del 12/12/2014, con la quale vengono fissate prescrizioni anche inerenti eventuale futuri adempimenti in funzione della diversa accessibilità all'impianto;

ACQUISITA l'ulteriore documentazione integrativa dalla ditta, in particolare relativamente a:

- fissazione dell'altezza massima dei depositi in aree A1, A2 e A3 a 4 m;
- specificazione prodotta circa la descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero cui sarà destinata ogni miscela, che pur apparendo abbastanza generica laddove rimanda ad "impianti di gestione rifiuti", consente comunque di escludere una possibile destinazione dei rifiuti ad incenerimento o coincenerimento;
- per le operazioni R12 di selezione/cernita condotte su matrici organiche (carta, plastica, legno) non è invece esclusa la possibilità di successivo avvio ad operazioni di incenerimento o coincenerimento;
- limitazione dei rifiuti al C.E.R. 200201 a rifiuti legnosi da potature, pertanto escludendo la possibilità di avvio fenomeni odorigeni durante lo stoccaggio;
- limitazione dei rifiuti al C.E.R. 200203 a matrici inerti (minerali) e/o plastiche e/o metalliche derivanti da lavori di assemblaggio/disassemblaggio parti di arredamento di parchi e giardini;
- fissazione di modalità di stoccaggio di rifiuti di carta e di quelli al C.E.R. 120105 in contenitori chiusi o appropriati imballati;

CONSIDERATE le risultanze della conferenza ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di cui al verbale prot. 44757 del 23/04/2015, ove, acquisiti ulteriori specificazioni da parte della ditta quali:

- altezza cumuli nel settore A5 confermata in 7 m ed eventualmente attuata mediante ausilio di new jersey di contenimento e comunque garantendo condizioni di sicurezza;
- destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni R12 di selezione/cernita condotte su rifiuti a matrice carta, plastica, legno è il recupero di materia e non la generazione di frazioni da avviare ad incenerimento e coincenerimento. Solo frazioni residuali non avviabili a recupero materia potranno avere destinazione a recupero energia;
- possibilità di assoggettare ad operazioni di miscelazione il CER 170407, laddove trattasi di rifiuti con matrice non completamente definita da singola metallo, ma tecnicamente non separabile nelle diverse componenti presso l'impianto, garantendo comunque il rispetto delle limitazioni delle frazioni indesiderate in uscita secondo la tipologia di destinazione;
- il deposito di rifiuti ai CER 150104 e 150107, relativi a raccolta differenziata di R.U., avverrà nell'esistente capannone, in contenitori chiusi.

ed indicata la necessità di adeguamento dell'elaborato planimetrico, si esprime generale parere favorevole con le seguenti particolari prescrizioni, in aggiunta a quanto già sopra riportato in

relazione all'esame degli Uffici (salvi gli elementi successivamente risolti in sede di integrazione):

- la ditta deve comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, trasmettendo le attestazioni alla stessa rilasciate;
- l'esercizio dell'impianto deve continuare secondo le previsioni e prescrizioni dettate dalla vigente Autorizzazione Unica Ambientale fino ad avvenuto avvio dell'esercizio dell'impianto secondo il nuovo regime;

nonché l'implementazione di quelle derivanti dalla pronuncia di V.I.A. (quanto ivi previsto circa eventuali varianti da porre in essere in funzione della diversa accessibilità all'impianto sarà da valutarsi in sede di successiva specifica istanza di modifica dell'autorizzazione).

La Provincia si è riservata ulteriori verifiche in relazione alla sostituibilità in sede autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 delle autorizzazioni per scarichi acque ed emissioni in atmosfera, laddove l'impianto, nelle medesime aree usate per la movimentazione di rifiuti (e si suppone per mezzo dei medesimi macchinari), è utilizzato altresì per stoccaggio e movimentazione (comunque separate dalla gestione rifiuti) per commercializzazione di materiali (rottami metallici) non qualificati rifiuti e non derivanti dalla gestione dei rifiuti trattati.

Sono stati richiamati gli obblighi di osservanza delle norme ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la conformità degli impianti tecnologici al D.M. 37/2008.

È osservato che con l'esercizio dell'impianto secondo il nuovo regime dovrebbe decadere l'efficacia del regime ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (anche determinato con Autorizzazione Unica Ambientale) ed essere cancellata l'iscrizione della ditta al Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona;

RILEVATO che dal 01/06/2015 sono applicabili le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 (2014/955/UE) che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto attiene l'istanza della ditta non si riscontrano incompatibilità con le nuove descrizioni corrispondenti ai C.E.R. d'interesse;

RISCONTRATO che ditta in argomento è dotata di Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva di autorizzazione allo scarico acque e riguardante le attività svolte nello stabilimento e che non si rilevano elementi che ne mettano in dubbio la validità e l'efficacia anche alla luce del nuovo assetto. Tra tali attività è da ricomprendersi quella di commercio all'ingrosso di rottami metallici, la quale non risulta però interessata da fasi lavorative qualificate come emissive dalla vigente normativa tecnica nazionale e regionale, per cui il Gestore dell'insediamento non è soggetto all'obbligo di acquisire, strettamente in relazione alla stessa, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera. Ne deriva pertanto che essendo previste nella fattispecie rappresentata in istanza lavorazioni che riguardano materie prime (rifiuti) soggette alle norme in materia di rifiuti, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, risultando unicamente correlata a tali lavorazioni, potrà essere emanata in via sostitutiva con il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di approvazione del progetto ed autorizzazione all'adeguamento (riorganizzazione) ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 363.663,22 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 16.990 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 300.077,38;
- deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) di 40 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 7.064,80;
- operazioni di recupero (R3, R4, R12) di un quantitativo massimo di 45.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 56.521,04;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in relazione ad autorizzazione per emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

RITENUTO di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

VISTI l'art. 36 dello Statuto Provinciale, la delibera del presidente della Provincia di Cremona n. 60 del 29/12/2014 e l'atto presidenziale n. 17 del 30/12/2014;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare il progetto e di autorizzare
soggetto: **Micheli Ottorino e C. S.n.c.**
codice fiscale: **01015090192**
sede legale: **Pizzighettone, via Cremona 67**
all'adeguamento (riorganizzazione) dell'impianto di gestione rifiuti sito in **Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino**, e di autorizzare la ditta stessa alla gestione di rifiuti presso il medesimo impianto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire il termine di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di adeguamento (riorganizzazione) dell'impianto e la comunicazione dello stesso a questa Provincia ed il termine massimo di 3 anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori medesimi e la comunicazione della stessa a questa Provincia. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;
3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti secondo la presente autorizzazione a far tempo dall'avvenuto adempimento a quanto previsto al punto precedente;
4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza;
5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine alla configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
7. che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006.I relativi termini di scadenza sono allineati a quello del presente provvedimento;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non determinata sostituzione nell'ambito del presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato al punto precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;

9. di disporre che le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
10. di determinare in € 363.663,22 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:
- messa in riserva (R13) di 16.990 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 300.077,38;
 - deposito preliminare (D15) di 40 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi; pari a € 7.064,80;
 - operazioni di recupero (R3, R4, R12) di un quantitativo massimo di 45.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 56.521,04.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino ad 11 anni a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla ditta, ovvero la diffinitività della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
13. di disporre che il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
- Micheli Ottorino e C. S.n.c. (presso la suindicata sede legale);
- e copia trasmessa a:
- Regione Lombardia (ambiente@pec.regione.lombardia.it);
 - Comune di Grumello Cremonese ed Uniti (comunegrumello@pec.it);
 - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10, come ivi prevista. L'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

14. di dare atto che fino ad avvenuto avvio dell'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto nell'Allegato A al presente provvedimento, l'esercizio stesso continua secondo le specifiche previsioni, prescrizioni e limitazioni dettate dalla vigente Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.D.P. 837 del 27/06/2014 (Allegato tecnico-prescrittivo, titolo "AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI MEDIANTE OPERAZIONI RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTT. 215 E 216 DEL D.LGS. 152/06 E S. M."), che si intendono qui richiamate integralmente;
15. di sancire, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. 43026 del 14/05/1999, che a far tempo dalla notifica del presente provvedimento alla ditta:
- decade l'efficacia di ogni comunicazione in ordine al regime ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, anche determinata attraverso Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, inerente le attività di recupero rifiuti presso l'insediamento;
 - la ditta è cancellata dal Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività recupero rifiuti della Provincia di Cremona (iscrizione già al n. 1201 del 04/12/2008).



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Andrea Azzoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : Micheli Ottorino e C. S.n.c. -
Sede legale : Pizzighettone, via Cremona 67 -
Ubicazione impianto : Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 17.490 m² (di cui circa 8.600 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCTR del Comune di Grumello Cremonese ed Uniti al foglio n. 25, mappale 61 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Zona DB2 - Ambito Produttivo Esistente";
- 1.2 vengono effettuate operazioni di:
- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento o presso terzi (possono essere ricomprese fasi di taglio a mezzo cesoia funzionali alla movimentazione dei rifiuti);
 - D15: deposito preliminare di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento presso terzi;
 - R3: trattamento di recupero rifiuti finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice cartacea;
 - R4: trattamento di recupero rifiuti finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice metallica;
 - R12: trattamento rifiuti finalizzato alla preparazione per successive operazioni di recupero; (riferimenti all'allegato B e all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- 1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria allegata):
- a) SETTORE A1 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi a matrice metallica; in cumuli, container, cassoni o ceste su platea scoperta, area di circa 1.100 m², pavimentata in cemento con idonea pendenza e presidiata da caditoie di raccolta acque. La medesima area può essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti all'impianto, per il trattamento dei rifiuti, il deposito dei materiali generandi in attesa di verifica, per il deposito dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, per la messa in riserva dei rifiuti in uscita;
 - b) SETTORE A2 - messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente a base di plastica, carta, legno e vetro; in cumuli, container, cassoni o ceste su platea scoperta (lo stoccaggio di rifiuti di carta e di quelli al C.E.R. 120105 è realizzata in contenitori chiusi od appropriati imballaggi), area di circa 160 m², pavimentata in cemento con idonea pendenza atta ad adduzione delle acque alle più prossime caditoie di raccolta. La medesima area può essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti all'impianto, per il trattamento dei rifiuti, il deposito dei materiali generandi in attesa di verifica, per il deposito dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, per la messa in riserva dei rifiuti generati in uscita;
 - c) SETTORE A3 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi a matrice metallica; in container o cassoni su platea scoperta, area di circa 90 m², pavimentata in cemento con idonea pendenza e presidiata da caditoia di raccolta acque;
 - d) SETTORE A4 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi a matrice metallica; in cumuli, container, cassoni o ceste su platea scoperta, area di circa 4.300 m², pavimentata in cemento con idonea pendenza e presidiata da caditoie di raccolta acque. La medesima area può essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti all'impianto, per il trattamento dei rifiuti, il deposito dei materiali generandi in attesa di verifica, per il deposito dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, per la messa in riserva dei rifiuti in uscita. Questo settore ospita una trancia/cesoia (in area individuata come B1);
 - e) SETTORE A5 - messa in riserva di rifiuti non pericolosi a matrice metallica e pezzatura ridotta; in cumuli, container, cassoni o ceste collocata nell'esistente capannone completamente tamponato, area di circa 260 m², pavimentata in cemento con idonea pendenza e presidiata da caditoie cieche di raccolta acque. La medesima area può essere utilizzata per il conferimento dei rifiuti all'impianto, per il trattamento dei rifiuti, il deposito dei materiali generandi in attesa di verifica, per il deposito dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, per la messa in riserva dei rifiuti in uscita. Questo settore ospita un macchinario spela-cavi (in area individuata come B2).

Il deposito temporaneo dei rifiuti generati dalle operazioni di recupero è effettuato nei medesimi settori di stoccaggio e trattamento sopra indicati.

La dotazione dell'impianto comprende 1 macchina operatrice semovente dotata di benna e polipo, 1 caricatore gommato industriale (ragno meccanico), 1 escavatore gommato industriale, 1 carrello elevatore impilatore con forche a sbalzo, 1 trancia a scivolo (cesoia; collocata nel settore A4), 1 spela-cavi (collocata nel settore A5), 1 spazzatrice, 1 idro pulitrice, strumentazione portatile per controllo radiometrico e new jersey utilizzati per perimetrare i depositi di rifiuti.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono nella selezione e cernita dei rifiuti (per la separazione di frazioni per tipologia merceologica e/o l'eliminazione di sostanze indesiderate) e/o nella loro aggregazione o eventuale aggregazione delle frazioni merceologiche omogenee generate, attraverso movimentazione degli stessi manuale e/o mediante macchine operatrici (eventualmente provvedendo a processazione a mezzo cesoia o spela-cavi), nonché nel controllo/verifica dei materiali generati che cessano la qualifica di rifiuto;

La capacità di trattamento massima dell'impianto è determinata in 150 t/giorno; la capacità di stoccaggio massimo dell'impianto è determinata in 16.980 m³ per la messa in riserva e 50 m³ per il deposito preliminare.

Completano l'insediamento un capannone in parte adibito a servizio, una palazzina uffici, un impianto di pesatura, un distributore di gasolio, aree di transito e ricovero mezzi ed aree a verde (per circa 7.500 m²).

Presso l'insediamento sono altresì effettuati deposito e commercializzazione di materiali non costituenti rifiuti e non ivi generati dalla gestione rifiuti autorizzata (pertanto non oggetto del presente provvedimento);

1.4 i rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori e le limitazioni previste circa caratteristiche dei rifiuti e relative operazioni;

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è indicato nella tabella che segue:

Tipologia	Pericolosi	Movimentazione	
		annuale	giornaliera
totale gestibile	no	45.000 t (pari a 22.500 m ³)	150 t

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione		Pericolosi	Destinazione	Quantità massima	
				[m ³]	[t]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito o altro sito	16.990	33.980
stoccaggio	R13/D15	no	trattamento in altro sito	40	80
totale	--	--	--	17.030	34.060

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da quantitativi massimi indicati di seguito:

Settore	[m ²]	[t]	[m ³]	Operazioni previste	Tipologia	Pericolosi
A1	1.100	6.600	3.300	R13	rottami metallici	no
A2	160	80	40	R13, D15	carta, plastica, legno vetro, imballaggi vari, inerti da c&d, cascami di rame e leghe	no
A3	90	20	10	R13	pneumatici	no
A4	4.300	25.800	12.900	R13	rottami metallici	no
A5	260	1.560	780	R13	rottami metallici	no
totale	5.910	34.060	17.030	--	--	--

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive

di qualsivoglia materiale presente nelle rispettive aree, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento;

- 1.7 il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato come segue:

Tipologia	Pericoloso	Potenzialità massima		Operazioni previste
		[t/anno]	[t/giorno]	
totale trattabile	no	45.000	150	R3 o R4 o R12

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi;

- 1.8 sono prescritti alla ditta:
- realizzazione e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri non siano altrimenti fisicamente ed inequivocabilmente distinguibili in sito;
 - ai fini di mitigazione dell'impatto estetico e quale presidio alla diffusione di polveri, mantenimento e manutenzione delle fasce arboree ed arbustive, secondo gli indirizzi di costituzione già fissati con D.D.P. 83/2009, garantendo l'attecchimento delle piante collocate a dimora e la sostituzione delle eventuali fallanze almeno per i 5 anni successivi alla data dell'impianto.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), secondo quanto definito in allegato A.3.

Per i rifiuti ai C.E.R. 101112, 110206, 120117, 120121, 160216, 170411, 170904, 191207 e 200138 deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso, in coerenza con le modalità indicate nella Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica.

La documentazione inerente l'accettabilità dei rifiuti deve essere tenuta unitamente al formulario di identificazione rifiuti/scheda di movimentazione SISTRI.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento;

- 2.2 non possono essere accettati:

- rifiuti con codice C.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995, n. 230;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali o i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa;
- rifiuti costituiti o contaminati da materiali e componenti pericolosi;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, impregnati di liquidi o che presentano percolamenti, o soggetti al rilascio di effluenti molesti;

- 2.3 lo scarico dei rifiuti deve avvenire presso le aree deputate al conferimento degli stessi, separatamente e non direttamente su cumuli eventualmente già presenti, al fine di consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico ai fini dell'accettabilità dei rifiuti: solo successivamente all'accettazione si potrà provvedere alla collocazione in stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento. In caso di riscontri analitici in corso che richiedano tempi prolungati, i rifiuti possono essere collocati presso le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso, purché appositamente segnalati e sia garantito non esservi commistione con i rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e contenimento dei materiali interessati. I rifiuti possono permanere nelle aree di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente posti in condizioni di stoccaggio o

trattamento (con apposita segnalazione). Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti scaricati e da verificare con quelli in stoccaggio;

- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì fotocopia del formulario di identificazione/ scheda di movimentazione SISTRI;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di deposito dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:
- sono ammesse operazioni di solo stoccaggio (R13 o D15) per i soli rifiuti che non sono destinati ad essere trattati presso l'impianto;
 - il deposito deve avvenire in cumuli o contenitori separati e per appartenenza al medesimo C.E.R. e tipologia merceologica; il deposito in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani;
 - presso le specifiche aree devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli o etichettatura chiaramente visibile e distinguibile) dei C.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, con identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro);
 - i cumuli dei depositi rifiuti non devono superare i 7 m di altezza per le aree A4 e A5, i 4 m per le aree A1, A2 e A3; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza compatibile con la funzione di mitigazione/presidio dei muri/schermi perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti, e deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
 - i diversi cumuli di rifiuti e/o i diversi lotti omogenei di rifiuti (se in contenitori) collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione);
 - lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di fenomeni di fermentazione;
 - devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva ai fini di non pregiudicarne il successivo recupero;
- 2.6 sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dalla ditta per i rifiuti in ingresso deve essere indicato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di destinazione per il deposito (come individuato al precedente punto 1.3 e dettagliato in Allegato A.1);
- 2.7 i rifiuti in ingresso collocati in messa in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto;
- 2.8 i rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso. Laddove un lotto sia in trattamento non è richiesta la relativa segnalazione con cartelli: i rifiuti non segnalati con cartelli possono essere considerati in trattamento solamente se le relative fasi sono effettivamente e materialmente in corso (ne consegue che le operazioni di trattamento non debbano essere protratte inutilmente; se sospese o differite i rifiuti devono essere posti in condizioni di stoccaggio e pertanto opportunamente segnalati);
- 2.9 le operazioni di selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli C.E.R. (quindi evitando preliminari o contestuali aggregazioni di diversi C.E.R.), mentre i rifiuti generati dovranno necessariamente essere codificati alla famiglia C.E.R. 1912xx, ovvero, laddove il trattamento consista in una mera separazione delle frazioni estranee (intendendo che non vi è consistente modifica delle generali caratteristiche del rifiuto trattato in termini qualitativi e quantitativi), mantenere il medesimo C.E.R. iniziale (ad esempio per il C.E.R. 170203, laddove si separano piccole parti metalliche);
- 2.10 le operazioni R12 di miscelazione finalizzata al recupero, possono avvenire secondo il seguente schema:

Denominazione miscela	C.E.R. utilizzabili	Matrice merceologica	Note/Limitazioni
MIX1	020110 ⁽¹⁾ 100210 120101 ⁽²⁾ 120102 ⁽²⁾ 120121 ⁽¹⁾ 150104 ⁽¹⁾⁽³⁾ 160117 170405 170407 ⁽⁴⁾ 190102 191001 191202 200140 ⁽¹⁾	rottami di ferro e leghe	⁽¹⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di ferro e leghe) ⁽²⁾ la possibile destinazione della miscela con questo componente è solo l'effettuazione di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi nell'industria siderurgica di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009 ⁽³⁾ esclusi fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici ⁽⁴⁾ limitatamente a matrice non completamente definita da singolo metallo perché tecnicamente non separabile nelle diverse componenti presso l'impianto;
MIX2	020110 ⁽⁵⁾ 120103 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ 120104 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ 170401 191002 ⁽⁵⁾ 191203 ⁽⁵⁾ 200140 ⁽⁵⁾	rottami di rame e leghe	⁽⁵⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di rame e leghe) ⁽⁶⁾ la possibile destinazione della miscela con questo componente è solo l'effettuazione di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di rame e relative leghe nell'industria metallurgica di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009
MIX3	020110 ⁽⁷⁾ 110501 120103 ⁽⁷⁾ 120104 ⁽⁷⁾ 170404 191002 ⁽⁷⁾ 191203 ⁽⁷⁾ 200140 ⁽⁷⁾	rottami di zinco e leghe	⁽⁷⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di zinco e leghe)
MIX4	020110 ⁽⁸⁾ 120103 ⁽⁸⁾⁽⁹⁾ 120104 ⁽⁸⁾⁽⁹⁾ 150104 ⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾ 160118 ⁽⁸⁾ 170402 170407 ⁽¹¹⁾ 191002 ⁽⁸⁾ 191203 ⁽⁸⁾ 200140 ⁽⁸⁾	rottami di alluminio e leghe	⁽⁸⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di alluminio e leghe) ⁽⁹⁾ la possibile destinazione della miscela con questo componente è solo l'effettuazione di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici a base di alluminio e relative leghe nell'industria metallurgica di cui al punto 4 della D.G.R. 10222/2009 ⁽¹⁰⁾ esclusi fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici ⁽¹¹⁾ limitatamente a matrice non completamente definita da singolo metallo perché tecnicamente non separabile nelle diverse componenti presso l'impianto;
MIX5	020110 ⁽¹²⁾ 120103 ⁽¹²⁾ 120104 ⁽¹²⁾ 150104 ⁽¹²⁾ 160118 ⁽¹²⁾ 170403 191002 ⁽¹²⁾ 191203 ⁽¹²⁾ 200140 ⁽¹²⁾	rottami di piombo e leghe	⁽¹²⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di piombo e leghe)
MIX6	020110 ⁽¹³⁾ 120103 ⁽¹³⁾ 120104 ⁽¹³⁾ 150104 ⁽¹³⁾ 160118 ⁽¹³⁾ 170406 191002 ⁽¹³⁾ 191203 ⁽¹³⁾ 200140 ⁽¹³⁾	rottami di stagno e leghe	⁽¹³⁾ rifiuti limitati ad idonea matrice merceologica (rottami di stagno e leghe)

Denominazione miscela	C.E.R. utilizzabili	Matrice merceologica	Note/Limitazioni
MIX7	070213 150102 160119 191204 200139 200203 ⁽¹⁴⁾	plastica	⁽¹⁴⁾ limitatamente a rifiuti composti da sola plastica
MIX8	030101 150103 170201 191207 200138 200201	legno	
MIX9	101103 101112 150107 ⁽¹⁵⁾ 170202 191205 ⁽¹⁶⁾ 200102	vetro	⁽¹⁵⁾ se rifiuti provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, ovvero se rifiuti diversi da vetro per imballaggio, vetro piano e vasellame privo di piombo, la destinazione della miscela con questo componente deve essere diversa dalla produzione di rottami vetrosi ai sensi del Regolamento UE 1179/2012 ⁽¹⁶⁾ la destinazione della miscela con questo componente deve essere diversa dalla produzione di rottami vetrosi ai sensi del Regolamento UE 1179/2012

Le stesse sono soggette alle disposizioni del D.D.S. 04/03/2014, n. 1795 di seguito richiamate:

- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee;
- le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a contatto con l'aria;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in allegato B al D.D.S. 1795/2014) le tipologie (codice C.E.R.) e le quantità originarie dei rifiuti e delle sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo recupero finale;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice C.E.R. attribuito alla miscela risultante;
- deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in allegato B al D.D.S. 1795/2014);
- sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare da parte del direttore tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il direttore tecnico responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del recupero finale, né la sua sicurezza;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti o delle sostanze indesiderate per rendere i rifiuti compatibili alla destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per le successive operazioni di recupero e siano fatte le verifiche di miscelazione quando

previste;

- k) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica del container/cumulo di stoccaggio in cui verrà collocata;

- 2.11 laddove per medesimi lotti vi sia assoggettamento a diverse fasi in relazione ad operazioni R12, quelle di eventuale selezione/cernita devono precedere quelle di miscelazione;
- 2.12 le operazioni R12 devono essere comunque tese a migliorare il successivo recupero di materia dai rifiuti. In particolare le operazioni R12 di selezione e cernita devono essere principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione alla successiva destinazione a recupero di materia. In tale direzione sono fissate le limitazioni previste alle note da 5 a 8 alla tabella in allegato A.1;
- 2.13 i rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi depositi in condizioni di messa in riserva, laddove tale operazione è stata prevista e pertanto richiamata in allegato A.1;
- 2.14 le operazioni di recupero R3 e R4 comprendono interventi di selezione/cernita dei rifiuti e/o aggregazione di frazioni costituite da matrici omogenee e/o controlli relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare. È fatto pertanto divieto di aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) al fine di produrre aggregati conformi;
- 2.15 le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero R3 ed R4 autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, nelle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e dettagliato in Allegato A.2. È fatto obbligo di tenere a disposizione copia della documentazione tecnica e/o contrattuale dalla quale siano direttamente desumibili le caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. Rimangono applicabili le norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti;
- 2.16 le operazioni R3 ed R4, tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, hanno fine con il compimento delle verifiche di conformità secondo quanto indicato al punto precedente e quindi solo al termine di tali verifiche le materie ottenute possono e devono essere immediatamente collocate nei dedicati settori di deposito indicati al punto 1.3 ed idoneamente segnalate con cartelli. Quanto generato dai trattamenti inerenti le operazioni R3 ed R4 ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato con specifici cartelli in modo inequivocabile, anche in relazione all'identificabilità dello specifico lotto. Qualora quanto ottenuto dalle operazioni esperite si riveli non idoneo, a causa della mancata conformità chimico-analitica (laddove prevista) alle specifiche dei materiali in produzione, deve essere qualificato rifiuto da destinarsi a diversa conforme gestione (in termini di tipologia di trattamento) e non rimesso in ciclo;
- 2.17 l'attività di recupero R4 inerente rifiuti di ferro/acciaio, alluminio e relative leghe è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono comunque qui espressamente richiamate (anche laddove non riportate espressamente le specifiche prescrizioni e limitazioni), per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011 trasmettendo copia delle attestazioni alla stessa rilasciate;
- 2.18 l'attività di recupero R4 inerente rifiuti di rame e relative leghe è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali si intendono comunque qui espressamente richiamate (anche laddove non riportate espressamente le specifiche prescrizioni e limitazioni), per quanto attiene la gestione dei rottami di rame tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto. La ditta è tenuta a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 715/2013 trasmettendo copia delle attestazioni alla stessa rilasciate;

- 2.19 i rifiuti decadenti dai trattamenti dovranno essere sollecitamente collocati nei rispettivi settori

in condizioni di deposito temporaneo ed essere immediatamente segnalati per singoli lotti;

- 2.20 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati, escludendo ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi agli impianti di gestione finali ove i rifiuti stessi sono destinati.
In relazione ai rifiuti ottenuti quali obiettivi del trattamento di matrici combustibili (carta, plastica e legno) effettuato presso l'impianto, gli stessi devono essere di norma destinati a recupero materia e non direttamente od indirettamente ad incenerimento o coincenerimento;
- 2.21 atteso esservi utilizzo misto per i diversi settori, cioè l'effettuazione di diverse operazioni di recupero/smaltimento e fasi connesse (conferimento, deposito materiali e rifiuti ottenuti), è ribadito l'obbligo di provvedere, per ogni lotto di rifiuti/materiali presenti, a circoscrivere e rappresentare senza ambiguità la fase della gestione corrispondente ed i C.E.R./materiali interessati, mediante cartelli e/o altra appropriata segnaletica;
- 2.22 il transito, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata di polveri, particolato e liquidi ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti. Si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata ed assicurare che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di umidificazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti;
- 2.23 tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti devono essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante di materiali o liquidi derivanti dai rifiuti;
- 2.24 la ditta deve provvedere periodicamente alla disinfestazione ed alla derattizzazione delle aree dell'impianto;
- 2.25 non sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi;
- 2.26 i rifiuti in ingresso ed uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura;
- 2.27 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.28 la ditta deve porre in essere le azioni di monitoraggio previste ed indicate in allegato A.3;
- 2.29 laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, la gestione dei rifiuti deve avvenire con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti;
- 2.30 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti;

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 si ricorda che per i rifiuti gestiti e quelli originati dall'attività la ditta è soggetta, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (le quantità di rifiuti avviate ad operazioni di trattamento saranno riportate in annotazione alle corrispondenti registrazioni di carico);
 - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
 - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.
- Si osserva che i rifiuti generati da operazioni R3, R4 ed R12 devono essere codificati in

generale secondo i codici del capitolo 1912 del Catalogo Europeo dei Rifiuti;

- 3.2 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, nonché alla regolamentazione regionale in materia;
- 3.3 l'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995;
- 3.4 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell'impianto è subordinato all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, la ditta è tenuta a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti;
- 3.5 le procedure di cui al punto 9 del presente provvedimento saranno adottate anche in caso di necessità di riorganizzazione dell'impianto per permettere la futura viabilità dello stesso attraverso la strada di lottizzazione (obbligatoria in caso di eventuale realizzazione/ ultimazione di quest'ultima), unitamente alla conseguente definitiva chiusura dell'accesso a raso esistente lungo la ex S.S. n. 234;
- 3.6 la ditta è tenuta all'osservanza delle norme ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; gli impianti tecnologici devono essere conformi al D.M. 37/2008.

4. PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; dovrà comunque essere eseguita una verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, dandone conoscenza alla Provincia.

Ditta : Micheli Ottorino e C. S.n.c. -
 Sede legale : Pizzighettone, via Cremona 67 -
 Ubicazione impianto : Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività

C.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati					
		R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 mix ⁽²⁾	R3	R4	D15
020110	rifiuti metallici	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (12)	
030101	scarti di corteccia e sughero	A2		A2			A2
030308 ⁽³⁾	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	A2 ⁽⁹⁾	A2	A2	A2		
070213	rifiuti plastici	A2	A2	A2			A2
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A2 ⁽⁹⁾	A2				
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	A2 ⁽⁹⁾	A2				
100210	scaglie di laminazione	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (10)				
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti metallici ferrosi)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)			A1, A4, A5 (5)	
100899	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti metallici non ferrosi)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (6)(7)			A1, A4, A5 (6)(7)(12)	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	A2	A2	A2			A2
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	A2	A2	A2			A2
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 110205 (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti di rame e/o leghe di rame)	A1, A2, A4, A5	A1, A2, A4, A5	A2		A1, A2, A4, A5	A2
110501	zinco solido	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami dello zinco o leghe di zinco)	A1, A4, A5	A1, A4, A5			A1, A4, A5	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (5)	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (5)	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (6)(7)	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (6)(7)(12)	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (6)(7)	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (6)(7)(12)	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	A2 ⁽⁹⁾	A2				A2 ⁽⁹⁾
120113	rifiuti di saldatura (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)(6)(7)			A1, A4, A5 (5)(6)(7)(12)	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)(6)(7)			A1, A4, A5 (5)(6)(7)(12)	
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 (limitatamente a frazioni non polverulente o fini)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)(6)(7)	A1, A4, A5		A1, A4, A5 (5)(6)(7)(12)	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi)	A1, A4, A5	A1, A4, A5 (5)(6)(7)			A1, A4, A5 (5)(6)(7)(12)	
150101	imballaggi di carta e cartone	A2 ⁽⁹⁾	A2		A2		A2 ⁽⁹⁾

C.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati					
		R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 mix ⁽²⁾	R3	R4	D15
150102	imballaggi di plastica (limitatamente a rifiuti non derivanti da raccolta differenziata di R.U. che comprenda contenitori per liquidi)	A2	A2	A2			A2
150103	imballaggi in legno	A2	A2	A2			A2
150104 ⁽⁴⁾	imballaggi metallici	A5	A5 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	A5		A5 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽¹²⁾	
150105 ⁽¹¹⁾	imballaggi compositi	A2	A2		A2	A2 ⁽¹²⁾	A2
150106	imballaggi in materiali misti	A2	A2		A2	A2 ⁽¹²⁾	A2
150107 ⁽⁴⁾	imballaggi di vetro	A2, A5	A2 ⁽⁸⁾	A2			A2
160103	pneumatici fuori uso	A3					
160116	serbatoi per gas liquefatto (limitatamente ai serbatoi metallici già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza e bonifica)	A1, A4, A5	A1, A4, A5			A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
160117	metalli ferrosi	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
160118	metalli non ferrosi	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
160119	Plastica	A2	A2	A2			A2
160120	Vetro	A2	A2				A2
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a frazioni contenenti metalli)	A1, A4, A5	A1, A4, A5			A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a componenti non costituenti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	A1, A4, A5	A1, A4, A5			A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
170201	Legno	A2	A2	A2			A2
170202	Vetro	A2	A2	A2			A2
170203	Plastica	A2	A2				A2
170401	rame, bronzo, ottone	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170402	Alluminio	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170403	Piombo	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170404	Zinco	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170405	ferro e acciaio	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170406	Stagno	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
170407	metalli misti	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A1, A2, A5	A1, A2, A5			A1, A2, A5 ⁽¹²⁾	A2
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A2	A2				A2
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
191201	carta e cartone	A2 ⁽⁹⁾	A2		A2		
191202	metalli ferrosi	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5	
191203	metalli non ferrosi	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
191204	plastica e gomma	A2	A2	A2			A2
191205	Vetro	A2	A2 ⁽⁸⁾	A2			A2
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	A2	A2	A2			A2
200101	carta e cartone	A2 ⁽⁹⁾	A2		A2		

C.E.R.	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati					
		R13	R12 s/c ⁽¹⁾	R12 mix ⁽²⁾	R3	R4	D15
200102	Vetro	A2	A2	A2			A2
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	A2	A2	A2			A2
200139	Plastica	A2	A2	A2			A2
200140	Metalli	A1, A4, A5	A1, A4, A5	A1, A4, A5		A1, A4, A5 ⁽¹²⁾	
200201	rifiuti biodegradabili (limitatamente a parti legnose da potatura)	A2		A2			A2
200203	altri rifiuti non biodegradabili (limitatamente a rifiuti a matrice inerte e/o plastica e/o metallica)	A2	A2	A2			A2

⁽¹⁾ operazioni di selezione e cernita;

⁽²⁾ operazioni di miscelazione; le limitazioni per taluni rifiuti (C.E.R.) da assoggettare a miscelazione sono riportate al punto 2.10, in funzione della specifica miscela;

⁽³⁾ inteso come carta e cartone da destinare a riciclo e derivante dalla selezione di carta e cartone prodotti;

⁽⁴⁾ per rifiuti provenienti da raccolta differenziata di R.U. che comprendono contenitori per liquidi la gestione è limitata a stoccaggio in capannone (settore A5) in contenitori chiusi;

⁽⁵⁾ sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, numero 4, dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 di rottami di ferro/acciaio deve essere conforme a quanto previsto al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

⁽⁶⁾ sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, numero 5, dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- 2.3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 di rottami di alluminio e sue leghe deve essere conforme a quanto previsto al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

⁽⁷⁾ sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso" o come "materiali estranei" ai punti:

- 1.2, quarto alinea, dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013;
- 2.3 dell'allegato I al Regolamento UE 715/2013.

Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 di rottami di rame e sue leghe deve essere conforme a quanto previsto al punto 4 della D.G.R. 10222/2009;

⁽⁸⁾ quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto su rifiuti costituiti da matrici indicate come "esclusioni dall'uso", al punto 2.2 dell'allegato I al Regolamento UE 1179/2012 non può essere destinato a produzione di rottami vetrosi ai sensi del Regolamento medesimo;

⁽⁹⁾ è vietato lo stoccaggio in cumuli, bensì in contenitori chiusi o appropriati imballi;

⁽¹⁰⁾ le operazioni sono da limitare a mera eliminazione di sostanze indesiderate (con mantenimento del medesimo C.E.R. in uscita) e finalizzata a favorire il recupero finale diverso dalla produzione di rottami a norma del Regolamento UE 333/2011 presso soggetto specificamente autorizzato;

⁽¹¹⁾ solo rifiuti compatibili con trattamenti di semplice separazione meccanica di parti di imballaggi costituite da diversi materiali;

⁽¹²⁾ limitatamente a rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame, stagno, zinco e/o piombo e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare;

Ditta : Micheli Ottorino e C. S.n.c. -
 Sede legale : Pizzighettone, via Cremona 67 -
 Ubicazione impianto : Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
Rottami di ferro ed acciaio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Quantità totale di materiali estranei (sterili) $\leq 2\%$ in peso. Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali). Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, allegato I, punto 1
Rottame di alluminio e leghe di alluminio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Quantità totale di materiali estranei $\leq 5\%$ in peso oppure resa del metallo $\geq 90\%$. Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, allegato II, punto 1
Rottame di rame e leghe di rame	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Quantità totale di materiali estranei $\leq 2\%$ in peso. Assenza, a vista, di ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Assenza, a vista, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superamento dei valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame). Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti. Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di materie plastiche.	Regolamento UE 715/2013, allegato I, punto 1
Rottami di stagno	Stagno non in lega	UNI 10432-1:2011

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
Rottami di stagno	Leghe di stagno per saldatura	UNI 10432-2:2011
Rottami di stagno	Peltro	UNI 10432-3:2011
Rottami di stagno	Leghe di stagno antifrizione	UNI 10432-4:2011
Rottami di stagno	Leghe miste di stagno	UNI 10432-5:2011
Rottami di stagno	Colaticci, schiume, ossidi e ceneri di stagno	UNI 10432-6:2011
Rottami di stagno	Leghe di stagno per saldatura esenti da piombo (lead free)	UNI 10432-7:2011
Zinco e leghe di zinco	Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie	UNI EN 14290:2004
Piombo e leghe di piombo	Piombo e leghe di piombo - Rottami	UNI EN 14057:2006
Carta e cartone	Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare	UNI EN 643:2014

Ditta : Micheli Ottorino e C. S.n.c. -
 Sede legale : Pizzighettone, via Cremona 67 -
 Ubicazione impianto : Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto.	Per ogni singolo carico.
	verifica analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista); parametri secondo necessità, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile.	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. In caso di partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: almeno semestrale.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, con modalità di cui al capitolo "Classificazione dei rifiuti" dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, finalizzata alla codifica.	Prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti.	In generale: per ogni partita omogenea di materiale prodotto.
Acque di scarico (ai pozzetti di campionamento)	secondo quanto definito nella vigente A.U.A.	secondo quanto definito nella vigente A.U.A.
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione)	annuale.
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	annuale.
Rumore	Secondo il piano di monitoraggio (e relative modifiche) da concordare con A.R.P.A. Dip. di Cremona e Comune di Grumello Cremonese ed Uniti.	Secondo il piano di monitoraggio (e relative modifiche) da concordare con A.R.P.A. Dip. di Cremona e Comune di Grumello Cremonese ed Uniti.

La ditta è tenuta a dare conoscenza alla Provincia del piano di monitoraggio acustico concordato con A.R.P.A. Dip. di Cremona e Comune di Grumello Cremonese ed Uniti.

Ditta : Micheli Ottorino e C. S.n.c. -
 Sede legale : Pizzighettone, via Cremona 67 -
 Ubicazione impianto : Grumello Cremonese ed Uniti, via Milano, loc. Vezzolino -
 Settore appartenenza : Stoccaggio, selezione e/o recupero rifiuti non pericolosi (in prevalenza a matrice metallica) anche con produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste)
 Codice ISTAT : 46.77.10

AUTORIZZAZIONE EX ART. 269 D.LGS. 152/2006 IN VIA SOSTITUTIVA
Aree dell'insediamento dedicate all'attività:

- A1 - scoperta - 100 m² - Dedicata al conferimento, controllo, messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), recupero (R4) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto;
- A2 - scoperta - 160 m² - Dedicata al conferimento, controllo, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), pretrattamento (R12) e/o recupero (R3, R4) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita dall'impianto;
- A3 - scoperta - 90 m² - Dedicata al conferimento, controllo, messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- A4 - scoperta - 4.300 m² - Dedicata al conferimento, controllo, messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e/o recupero (R4) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita;
- A5 - scoperta - 260 m² - Dedicata al conferimento, controllo, messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e/o recupero (R4) di rifiuti non pericolosi in ingresso/uscita;
- B1 - scoperta - 66 m² - Trancia;
- B2 - scoperta - 5 m² - Spela-cavi.

MATERIE PRIME

Tipologia	Quantità Kg/a	Stato fisico	Modalità stoccaggio
Rifiuti non pericolosi (in prevalenza a matrice metallica)	45.000.000	solido	Cumuli, container, cassoni, ceste e/o colli allo scoperto e/o al coperto divisi per tipologie omogenee

La materia prima (in prevalenza a matrice metallica) arriva sfusa e/o imballata; dalle lavorazioni svolte presso l'insediamento vengono recuperati principalmente rifiuti metallici ancora valorizzabili con caratteristiche conformi alle specifiche norme tecniche del settore.

SINTESI FASI LAVORATIVE finalizzate al recupero di pezzi di ricambio e parti non ferrose:

- Ingresso rifiuti
- Controllo documentazione
- Controllo visivo
- Controllo radiometrico (radioattività)
- Stoccaggio in cumuli, container, cassoni, ceste e/o colli divisi per tipologie omogenee
- Selezione e cernita (anche mediante macchina spela-cavi) e/o raggruppamento per tipologie merceologicamente omogenee
- Cesoiatura (in caso di necessità di adeguamento volumetrico)
- Messa in riserva per alcune tipologie di rifiuti e stoccaggio materiali generati
- Conferimento presso ditte terze autorizzate al recupero, ovvero per l'utilizzo

PRODOTTI

Tipologia	Quantità Kg/a	Stato fisico	Modalità stoccaggio
EoW, e/o rifiuti decadenti dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi prevalentemente a matrice metallica	45.000.000	solido	Cumuli, container, cassoni, e/o fusti allo scoperto e/o al coperto

È dichiarato che nell'insediamento sono presenti solo impianti termici a metano, adibiti al riscaldamento delle palazzine uffici. Detti impianti non sono da assoggettare ad autorizzazione ma

da qualificare come attività che produce inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1), lettera dd) del D.Lgs. 152/2006 e s.m., in quanto la potenza termica complessiva installata è inferiore alla soglia di 3 MWt.

Emissioni dichiarate

Emissione diffusa Ed1

I rifiuti tratti presso l'insediamento sono principalmente a matrice metallica e la ditta dichiara con ridotta emissione di polveri diffuse; a titolo cautelativo l'azienda ha comunque previsto lo stoccaggio dei rifiuti a pezzatura ridotta al coperto.

Le uniche emissioni in atmosfera possono derivare dal traffico veicolare, dal carico e scarico dei mezzi e dalle operazioni di cesoiatura (effettuate solo su parte dei rottami metallici).

Per tali situazioni emissive di polveri, che la ditta definisce remote, si provvederà alla bagnatura delle aree e dei cumuli con sistema di nebulizzazione d'acqua mediante annaffiatori mobili.

Il sistema di abbattimento delle polveri che la ditta intende adottare è l'immissione di acqua nebulizzata nelle fasi di lavorazione e nei siti di stoccaggio dei rifiuti per le aree di stoccaggio e le vie di transito dei passaggi di veicoli, al fine di prevenire la formazione di polveri aerodisperse.

Il sistema di abbattimento delle emissioni polverulente adottato è coerente (in alternativa all'incapsulamento ed aspirazione dei macchinari), con le prescrizioni contenute nella tabella VIII, Allegato tecnico n. 8, alla D.G.R. 196 del 22/06/2005, riportante le "PRESCRIZIONI MODALITÀ OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE".

Si applica quanto previsto dall'Allegato 6 del D.M. 12/07/1990, e più precisamente la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:

- a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.2 del D.M. 12/07/90):
- Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistici incapsulate.
 - In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.
 - Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
 - Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.
- b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente (Allegato 6, punto 6.3 del D.M. 12/07/90):
- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
 - Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.
 - In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
 - I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
 - L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
 - Nel caso in cui sia utilizzato un impianto di depolverazione a mezzo filtrante (filtri a maniche o tasche) o ad umido (torre di lavaggio, scrubber), dovrà essere rispettato, all'emissione, il valore limite di 10 mg/Nm³.
 - Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti (Allegato 6, punto 6.4 e punto 6.5 del D.M. 12/07/90):
- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
- Stoccaggio in silos;

- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- Manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure specifiche scelte tra quelle sopra indicate.

Qualora l'impianto sia dotato di un sistema di aspirazione localizzata e susseguente impianto di abbattimento, si dovrà fare riferimento a quanto di seguito riportato:

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259/08 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. competente per territorio.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Cremona, competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'A.R.P.A. competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente).

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h ;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 ;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali ($273\text{ }^{\circ}\text{K}$ - $101,323\text{ kPa}$).